

**DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2014**  
**488/2014/R/EEL**

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 1744/2014, IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PRESSO IL POLO CHIMICO DI TERNI, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2011 – 31 AGOSTO 2011**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 ottobre 2014

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del Ministro dello sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: DM 21 ottobre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2011, VIS 05/11 (di seguito: deliberazione VIS 05/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 82/11 (di seguito: deliberazione VIS 82/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 163/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e il suo Allegato A recante il testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 11 luglio 2013, 305/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 305/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 434/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 434/2013/R/eel);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda (di seguito: TAR Lombardia) n. 1744/2014.

**CONSIDERATO CHE:**

- le anomalie nell’erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto e fornitura dell’energia elettrica ai consumatori della zona industriale del polo chimico di Terni (di seguito: Polo di Terni) hanno avuto inizio nel mese di luglio 2009, a seguito della rescissione dei contratti di fornitura da parte di Edison Energia S.p.A.
- solo con la deliberazione VIS 82/11, l’Autorità ha posto le condizioni per la regolare erogazione dei suddetti servizi ai consumatori connessi alla rete elettrica del Polo di Terni (di seguito: RPT);
- gli esiti dell’istruttoria conoscitiva, chiusa con la deliberazione VIS 82/11, sono esposti nel documento “Resoconto conclusivo dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 05/11 sull’erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di salvaguardia dell’energia elettrica presso il Polo chimico di Terni” (di seguito: Resoconto) allegato alla deliberazione VIS 82/11;
- l’istruttoria formale, avviata con la deliberazione VIS 82/11, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, ha confermato il contenuto del Resoconto;
- il Resoconto ha evidenziato, tra l’altro, situazioni e comportamenti di alcuni esercenti i servizi di pubblica utilità idonei a ledere i diritti dei relativi utenti e, con particolare riferimento ai consumatori del Polo di Terni, il diritto a ottenere un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero alle condizioni previste dalla legge;
- il Resoconto ha evidenziato, inoltre, che le anomalie riscontrate nell’erogazione dei servizi di dispacciamento e trasporto dell’energia con riferimento alla RPT da parte dei soggetti responsabili hanno reso impossibile l’identificazione di un quadro certo delle relazioni contrattuali tra i soggetti interessati;
- pertanto, per quanto riguarda le specifiche esigenze di tutela dei diritti dei consumatori del Polo di Terni, con la deliberazione VIS 82/11, l’Autorità ha adottato, nei confronti di Enel Distribuzione, ASM Terni ed Edison, una serie di provvedimenti prescrittivi volti a determinare le modalità con cui gestire provvisoriamente la RPT, sino all’adozione della regolazione di cui all’articolo 33, della legge 99/09;
- solo a seguito dell’emanazione dei provvedimenti prescrittivi, di cui al precedente alinea, è stata possibile una regolare gestione della RPT e, conseguentemente, i consumatori del Polo di Terni hanno potuto sottoscrivere un contratto di

approvvigionamento di energia elettrica sul mercato libero a decorrere dal 1° settembre 2011;

- in particolare, è stato accertato che la mancata assegnazione dei codici di identificazione del cliente finale (POD) alle utenze del Polo di Terni ha precluso ai consumatori ivi ubicati di poter sottoscrivere un contratto di approvvigionamento di energia elettrica;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del TIV, in mancanza di un contratto di approvvigionamento di energia elettrica, le utenze sono state assegnate al servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 125/07;
- con la deliberazione ARG/elt 163/11, l'Autorità ha definito un meccanismo di riconoscimento degli oneri straordinari sostenuti dall'esercente la salvaguardia per il Polo di Terni negli anni 2009 e 2010 (Hera Comm S.r.l., di seguito: Hera Comm);
- a decorrere dal 1 gennaio 2011, Enel Energia S.p.A. (di seguito Enel Energia) è subentrata a Hera Comm come soggetto erogatore del servizio di salvaguardia in Umbria, e quindi anche per il Polo di Terni;
- l'esercente il servizio di salvaguardia dell'energia elettrica è individuato, per ciascuna area territoriale, attraverso una procedura concorsuale che seleziona i concorrenti sulla base di un parametro economico (di seguito: parametro  $\Omega$ ), che, sommato alla media aritmetica mensile dei prezzi di borsa, costituisce il prezzo di erogazione del servizio di salvaguardia;
- nel 2011 il parametro  $\Omega$ , per l'area territoriale 6 Umbria-Marche, è passato da un valore di 2,47 euro/MWh nel 2010 al valore di 44,3 euro/MWh;
- con lettera del 21 novembre 2011, un gruppo di consumatori, ubicati nel Polo di Terni, ha evidenziato all'Autorità l'effetto causato dalla lesione del loro diritto di ottenere un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero alle condizioni previste dalla legge, consistente nell'applicazione di un prezzo di salvaguardia, per il periodo 1 gennaio 2011-31 agosto 2011, maggiore di circa il 40% rispetto al prezzo di mercato;
- sulla base delle dichiarazioni rese con la lettera del 21 novembre 2011 e confermate dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 4 aprile 2012, la maggiorazione del prezzo sopra citata risultava insostenibile per le imprese del Polo di Terni, mettendo a repentaglio la prosecuzione delle attività industriali delle medesime imprese e, conseguentemente, anche il pagamento dell'energia elettrica al fornitore pro-tempore;
- l'imposizione ai consumatori del Polo di Terni di un prezzo di approvvigionamento dell'energia elettrica maggiore del 50%, rispetto al corrispondente prezzo medio ottenibile nel mercato libero (76,75 euro/MWh secondo quanto rilevato dall'Autorità con riferimento ai clienti connessi in alta tensione), era diretta conseguenza della situazione e dei comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori riscontrati con la deliberazione VIS 82/11 e non risulta imputabile ai consumatori medesimi;

- in base alle informazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, le procedure di recupero del credito, messe in atto dall'esercente il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DM 21 ottobre 2010, avrebbero portato alla chiusura, per fallimento, delle imprese del Polo di Terni;
- con la deliberazione 305/2013/R/eel, l'Autorità ha, dunque, determinato i maggiori oneri derivanti dall'erogazione del servizio di salvaguardia presso il Polo chimico di Terni per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 agosto 2011, consentendo ad Enel Energia il recupero di detti oneri nei limiti di un valore massimo ammissibile pari, per ciascuno dei clienti, al prodotto tra il parametro  $\Omega_1$  previsto, per l'anno 2011, a favore dell'esercente la salvaguardia Enel Energia, ai sensi della deliberazione 370/2012/R/eel e l'energia elettrica complessivamente consumata da detto cliente finale nel medesimo periodo;
- la deliberazione 370/2012/R/eel, nel definire i criteri per la quantificazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili, prevede un apposito meccanismo di reintegrazione volto a coprire il rischio del mancato pagamento delle fatture emesse per la fornitura erogata dal servizio di salvaguardia nei casi in cui l'esercente la salvaguardia serva particolari clienti finali – i clienti non disalimentabili – per i quali l'esercente, pur essendo legittimamente obbligato a garantire l'erogazione del servizio e quindi la continuità della fornitura, non può procedere alla sospensione della fornitura in caso di inadempimento;
- la medesima deliberazione introduce il parametro  $\Omega_1$ , definito come il parametro economico, calcolato dall'Autorità, a titolo di componente di commercializzazione ammessa al suddetto meccanismo di reintegrazione;
- il parametro  $\Omega_1$ , attribuito all'esercente la salvaguardia Enel Energia per l'anno 2011, è risultato pari a 5,47 euro/MWh;
- Enel Energia ha presentato ricorso al TAR Lombardia per l'annullamento della deliberazione 305/2013/R/eel;
- i consumatori del Polo di Terni, che risultavano impossibilitati ad accedere al mercato libero alle condizioni previste dalla legge e che si sono costituiti in giudizio, sono le società Basell Poliolefine Italia S.r.l., Colle rosso CR S.r.l., Mirachrome S.r.l., Novamont S.p.A., SCAT Terni S.r.l. e Treofan Italy S.p.A. (di seguito: i clienti finali del Polo di Terni);
- il TAR Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Enel Energia e, con sentenza 1744/2014, oltre a rilevare vizi formali e sostanziali del provvedimento, ha anche ritenuto che la situazione di svantaggio in cui versavano le imprese del Polo di Terni non fosse imputabile a Enel Energia e che, pertanto, non fosse giustificata una soluzione che facesse gravare su tale esercente l'onere economico del rimedio.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- ottemperare alla sentenza 1744/2014 del TAR Lombardia mediante disposizioni che consentano all'esercente la salvaguardia Enel Energia l'integrale recupero dell'onere relativo all'erogazione del servizio di salvaguardia per i clienti finali del Polo di Terni nel periodo 1 gennaio 2011-31 agosto 2011;
- prevedere che detto onere sia posto pari al prodotto tra:
  - a) l'energia elettrica complessivamente consumata dai clienti finali del Polo di Terni nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 al 31 agosto 2011 e
  - b) la differenza tra 44,3 euro/MWh (valore del parametro  $\Omega$  vigente nel 2011 per l'area territoriale 6 Umbria-Marche in esito alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia) e 5,47 euro/MWh (valore del parametro  $\Omega_1$  previsto, per l'anno 2011, a favore dell'esercente la salvaguardia Enel Energia);
- utilizzare, ai fini dell'erogazione, il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera s) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, istituito dall'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 33/10, tenuto conto delle medesime finalità a cui esso è adibito con riferimento al servizio di salvaguardia transitoria;
- individuare i tempi e le modalità attraverso cui la Cassa conguaglio per il settore elettrico eroghi l'onere di cui al precedente alinea;
- confermare le restanti disposizioni della delibera 305/2013/R/eel, prevedendo che, per ciascuno dei clienti finali del Polo di Terni, l'esercente la salvaguardia Enel Energia provveda a rettificare le fatture emesse per l'erogazione del servizio di salvaguardia nel periodo 1 gennaio 2011-31 agosto 2011

#### **DELIBERA**

1. il corrispettivo per erogazione del servizio di salvaguardia presso il Polo di Terni, nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 agosto 2011, è posto pari alla differenza tra il parametro  $\Omega$  (44,3 euro/MWh) vigente nel 2011 per l'area territoriale 6 Umbria-Marche, in esito alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia e il parametro  $\Omega_1$  (5,47 euro/MWh), previsto, per l'anno 2011, a favore dell'esercente la salvaguardia Enel Energia dalla deliberazione 370/2012/R/eel;
2. nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 al 31 agosto 2011, il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento e commercializzazione dell'energia elettrica fornita nell'ambito del servizio di salvaguardia ai seguenti consumatori del Polo di Terni: Basell Poliolefine Italia S.r.l., Colle rosso CR S.r.l., Mirachrome S.r.l., Novamont S.p.A., SCAT Terni S.r.l. e Treofan Italy S.p.A., è pari alla media

- aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti alle fasce orarie di ciascun mese, maggiorata del parametro  $\Omega_1$  pari a 5,47 €/MWh;
3. Enel Energia, in qualità di esercente il servizio di salvaguardia nel 2011 per l'area territoriale 6 Umbria-Marche, ha diritto al recupero dell'onere pari al prodotto tra il corrispettivo di cui al punto 1 e l'energia elettrica complessivamente consumata dai clienti finali del Polo di Terni nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 al 31 agosto 2011;
  4. ai fini del recupero di cui al punto 3, Enel Energia trasmette alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quantità di energia elettrica complessivamente fatturata ai clienti finali del Polo di Terni nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 al 31 agosto 2011, allegando le relative fatture;
  5. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 4, la Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, a Enel Energia, il maggior onere di cui al punto 3, a valere sul Conto oneri meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera s) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
  6. entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, Enel Energia, in qualità di esercente il servizio di salvaguardia nel 2011 per l'area territoriale 6 Umbria-Marche, rettifica le fatture di fornitura dell'energia elettrica per ciascuno dei consumatori di cui al punto 1, in conformità alle disposizioni del presente provvedimento;
  7. il presente provvedimento è trasmesso a Enel Energia S.p.A., alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e alle imprese identificate al punto 2;
  8. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*